

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2023 — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata / Commissione europea

(Causa C-549/21 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Articolo 268 TFUE – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Politica economica e monetaria – Articoli 107 e 108 TFUE – Fondo interbancario di tutela dei depositi – Intervento previsto – Salvataggio di Banca delle Marche – Lettere della Commissione europea – Qualificazione come «aiuti di Stato» non esclusa – Invito alle autorità nazionali a notificare alla Commissione il progetto di intervento – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione)

(2023/C 216/16)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (rappresentanti: S. Battini, B. Cimino e A. Sandulli, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Barcew, A. Bouchagiar, D. Recchia e P. Stancanelli, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Montani Antaldi Srl, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 431 del 25.10.2021.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — TB

(Causa C-628/21, Castorama Polska e Knor) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Diritto d'informazione – Legittimazione ad agire – Necessità di accertare preliminarmente l'esistenza di un diritto di proprietà intellettuale)

(2023/C 216/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TB

con l'intervento di: Castorama Polska sp. z o.o., «Knor» sp. z o.o.

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

dev'essere interpretato nel senso che:

nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale disposizione, il ricorrente, ai fini di una richiesta di informazioni sulla base di tale articolo 8, deve fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile che consenta al giudice investito di tale domanda di acquisire con sufficiente certezza la convinzione che egli è titolare di tale diritto, presentando elementi di prova adeguati con riferimento alla natura di detto diritto e alle eventuali formalità speciali applicabili.

(¹) GU C 95 del 28.2.2022.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen — Belgio) — Fluvius Antwerpen / MX

(Causa C-677/21 (¹), Fluvius Antwerpen)

[Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di «cessione di beni a titolo oneroso» – Articolo 9, paragrafo 1 – Attività economica – Articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Cessione di beni – Consumo illegale di energia elettrica – Principio di neutralità dell'IVA – Fatturazione al consumatore di un'indennità che include il prezzo dell'energia elettrica consumata – Regolamentazione regionale di uno Stato membro – Soggetto passivo – Entità sui generis incaricata da comuni – Nozione di «ente di diritto pubblico» – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e allegato I – Imponibilità, in linea di principio, della distribuzione di energia elettrica – Nozione di «carattere trascurabile dell'attività»]

(2023/C 216/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fluvius Antwerpen

Resistente: MX

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva,

dev'essere interpretato nel senso che:

l'erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale.

- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162,